



**COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona**  
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81036 – Fax (0442) 365150  
Internet: [www.comune.sanguinetto.vr.it](http://www.comune.sanguinetto.vr.it) – E-mail: [info@comune.sanguinetto.vr.it](mailto:info@comune.sanguinetto.vr.it)

Prot. informatico

Sanguinetto, li 13.03.2020

R.O. n. 12

## IL SINDACO

**Premesso** che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus COVID-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 “Ulteriori disposizioni del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Considerando** il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**Considerata** altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**Dato atto** che:

- il DPCM del 11.03.2020 all'art. 1, punto 2, stabilisce che “Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticceria), ad esclusione delle mense e del catering [... omissis...]”;
- il DPCM del 11.03.2020 all'art. 1, punto 2, stabilisce che “Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;

**Tenuto conto** che:

- le attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività e tutte le attività assimilabili presenti sul territorio comunale, sono assimilabili alle attività di cui sopra, in quanto non si tratta di attività indispensabili per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile;

- lungo la rete stradale comunale sono presenti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- tali attività (anche se esentate dalla sospensione disposta dai provvedimenti indicati in precedenza), stante la chiusura generalizzata dei pubblici esercizi, potrebbero incentivare assembramenti di persone, in particolare di giovani, il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all'emergenza del momento;

**Ritenuto** che la *ratio* della disposizione nazionale vuole soddisfare l'esigenza di approvvigionamento da parte di chi si trova a percorrere strade che non insistono nelle aree urbane dove non sono presenti attività commerciali che consentono l'acquisto di beni di prima necessità;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra, estendere le disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del DPCM del 11.03.2020, alle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché alla vendita di bevande connesse alle predette attività ed a tutte le attività assimilabili presenti sul territorio comunale, consentendo alle stesse la possibilità di vendere al domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, come da citato DPCM;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra, sospendere le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali;

**Ritenuta** la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare i casi di emergenze sanitarie;

**Dato atto** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa:

- la sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché della vendita di bevande connesse alle predette attività e di tutte le attività assimilabili presenti sul territorio comunale, consentendo la possibilità di effettuare la vendita con consegna al domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto come da DPCM del 11.03.2020;
- la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali;

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna con validità fino al 25.03.2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del C.P.. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività ai sensi del D.L. 09.03.2020, n. 14.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanguinetto, viene trasmesso alla Prefettura di Verona, al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Sanguinetto ed al Comando di Polizia Locale "Delle Valle Veronesi".

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



**Il Sindaco**  
(rag. Daniele Fraccaroli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Daniele Fraccaroli", written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.